

ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE

(art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1,
comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 20 dell'art. 26.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020 (di seguito "decreto") sono recati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dell'art. 26.

L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La misura di aiuto è stata autorizzata dalla Commissione UE con le decisioni C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020 e C(2020) 9634 final del 23 dicembre 2020.

L'art. 6 del decreto prevede che le società che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nella presente istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1 del decreto.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica alla società il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'art. 34 della legge n. 388 del 2000. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Termini di presentazione	L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 1° giugno 2021 e non oltre il 2 novembre 2021.
Istanze correttive	Qualora si intenda sostituire un'istanza precedentemente trasmessa è possibile presentare entro il ricevimento della comunicazione attestante il riconoscimento del credito d'imposta una nuova istanza; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
COME SI COMPILA	FRONTESPIZIO
Beneficiario	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.
Rappresentante firmatario dell'istanza	Nel riquadro va indicato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società).
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio	<p>Nel riquadro il rappresentante legale deve rendere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea; • l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all'importo indicato nella colonna 5 del rigo A1 del quadro A. <p>Le dichiarazioni sono rese apponendo la firma in questo riquadro.</p>
Rinuncia	<p>Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito richiesto può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.</p> <p>In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). Non vanno compilati i quadri A e B.</p> <p>La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'istanza.</p>
Sottoscrizione	<p>Nel presente riquadro il rappresentante firmatario dell'istanza deve apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.</p> <p>In caso di compilazione del quadro B va barrata la corrispondente casella.</p>
Impegno alla presentazione telematica	<p>In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma. Deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.</p>

QUADRO A – CREDITO D'IMPOSTA RICHiesto/ELENCO INVESTITORI

Nel presente quadro va indicato, nel **rigo A1**:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite;
- in **colonna 2**, l'importo del patrimonio netto, al lordo delle perdite di colonna 1;

- in **colonna 3**, l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lett. e), dell'art. 2 del decreto, deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2021, per il quale il credito è riconosciuto fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale;
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lett. e), dell'art. 2 del decreto, deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, per il quale il credito è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale;
- in **colonna 5**, il credito d'imposta richiesto, per un importo non superiore al minore tra il 50 per cento delle perdite di colonna 1 eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto di colonna 2, e la somma tra il 30 per cento dell'aumento di capitale di colonna 3 e il 50 per cento dell'aumento di capitale di colonna 4;
- in **colonna 6**, l'importo degli aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- in **colonna 7**, l'importo totale del credito d'imposta richiesto pari alla differenza tra gli importi di colonna 5 e colonna 6 del presente rigo.

Nei **rigli da A2 ad A18** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto (**colonna 2**) in favore degli investitori di cui all'art. 2 del decreto, con i relativi codici fiscali (**colonna 1**).

QUADRO B – ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella **casella "Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente

9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.